Gli APPROFONDIMENTI di CORESULTANT
Volume 3 – Numero 2/2020
TEMA: RESPONSABILITA' SOLIDALE IN AMBITO FISCALE - APPALTI

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI

D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale)

D.lgs. n. 241/1997, art. 17-bis

Agenzia Entrate – Circolare 1/E del 12/02/2020

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore la norma che il Governo ha promulgato con l'**obiettivo di contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali** operate sulle retribuzioni di dipendenti e collaboratori.

In particolare, **sono previsti nuovi adempimenti** a carico di Committenti, Appaltatori, Subappaltatori, Affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.

Il Committente che affidi ad un'impresa

- **a)** la realizzazione di **una o più opere o di uno o più servizi**
- **b)** di **importo annuo** complessivamente **superiore a 200.000€**
- **c)** tramite contratti di **appalto, subappalto, affidamento** a consorziati **o rapporti negoziali** di qualunque natura
  - **c.1** con **prevalente utilizzo di manodopera**
  - **c.2 presso le sedi di attività del committente**
  - **c.3** con **l'utilizzo di beni strumentali propri (ossia del Committente)** o ad esso riconducibili

è tenuto a richiedere all'Appaltatrice copia dei modelli F24 con cui sono state versate le ritenute IRPEF operate sui redditi corrisposti ai lavoratori impiegati nell'appalto.

L'impresa Appaltatrice versa le ritenute IRPEF con **distinte deleghe per ciascun Committente** ed entro **5 giorni** dalla scadenza di legge per il versamento del modello F24 (di norma quindi entro il 21° giorno del mese, essendo la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per il giorno 16) deve inviare la delega quietanzata al Committente, corredata di ulteriori informazioni (elenco nominativo dei lavoratori occupati nell'opera o nel servizio, ore di lavoro svolte sull'appalto, retribuzione corrisposta in riferimento all'appalto e dettaglio delle ritenute operate).

Le condizioni sopra indicate devono coesistere affinché si applichi la normativa sulla responsabilità solidale in materia fiscale. La norma si applica anche a contratti stipulati prima del 1/01/2020.

L'Agenzia delle Entrate il 12/02/2020 ha pubblicato la propria circolare esplicativa con cui ha fornito alcuni importanti chiarimenti.

In particolare, è stato chiarito che nelle ipotesi di appalti e subappalti che interessano **"catene di soggetti"**, i predetti obblighi si estendono a tutti i soggetti della catena, anche se il valore dei lavori subappaltati è inferiore a 200.000€, in ogni caso al verificarsi ovviamente di tutte le altre condizioni sopra indicate (lettere b) e c)). La soglia dei 200.000€ infatti sarà verificata solo nel rapporto originario tra Committente e Appaltatore.

Esempio:
*Si pensi al caso in cui la **società A** stipuli un contratto di appalto con la **società B** di 300.000€ e che a sua volta B stipuli contratti di **subappalto con X, Y e Z** di 100.000€ ciascuno e con prevalente utilizzo di manodopera per le società X e Y. In tale ipotesi sia B che X e Y sono tenute a fornire la documentazione prevista dalla nuova normativa (B ad A e X e Y a B).*

Cause di esonero

La normativa in esame esclude l'applicazione dell'intera procedura di verifica e controllo per le aziende che ricevano dall'Agenzia delle Entrate il **c.d. DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)** positivo, ossia

- risultino in attività da almeno 3 anni
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi
- abbiano eseguito versamenti con F24 per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000€.

Posta la complessità della nuova normativa e l'incertezza di applicazione **vi invitiamo a rivolgervi a noi per valutare ogni singola situazione.**

Campione d'Italia, 14/02/2020

Erika Regalia